Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 marzo 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA · Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1392.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 7 febbraio 1951, n. 82, istitutiva del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 febbraio 1951, n. 82, modificata dalla legge 16 aprile 1953, n. 321, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari intese a disciplinare la pratica applicazione delle norme contenute nella legge di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1951, n. 82, modificata dalla legge 16 aprile 1953, n. 321, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 93. — RELLEVA

Regolamento di esecuzione della legge 7 febbraio 1951, n. 82 modificata dalla legge 16 aprile 1953, n. 321

Art. 1.

Il governo tecnico ed amministrativo e la gestione economica e patrimoniale del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche sono affidati al Comitato direttivo di cui all'art 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, sostituito dall'art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 321.

Qualora il Comitato sia integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana, a' termini delle citate disposizioni, il medesimo interverrà alle adunanze del Comitato allo stesso titolo degli altri componenti.

Al Comitato direttivo competono le seguenti attribuzioni:

a) redigere lo statuto del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

b) deliberare nel mese di marzo di ciascun anno sul bilancio preventivo dell'esercizio successivo e nel mese di ottobre sul consuntivo dell'esercizio scaduto;

c) deliberare:

sui requisiti e le condizioni per la nomina del direttore del Centro e su quelli di cui deve essere in possesso il personale a cui sono affidati, a norma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, la compilazione e la revisione delle schede del Catalogo unico delle biblioteche italiane ed il lavoro manuale richiesto dall'apprestamento ed ordinamento del materiale bibliografico;

sulla consistenza numerica e sulla misura del compenso da corrispondere a tale personale, nonchè sul trattamento economico del direttore;

deliberare su quant'altro possa occorrere per l'attuazione degli scopi dell'ente.

I provvedimenti di cui alla lettera *a)* devono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; quelli di cui alla lettera *c)* devono essere approvati con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Allo scopo di facilitare l'esame e la risoluzione di speciali questioni è attribuita al Comitato direttivo del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche la facoltà di convocare alle adunanze del Comitato, per singoli argomenti e di volta in volta, tecnici ed esperti di riconosciuta competenza, con funzione meramente consultiva.

Ai fini del trattamento di missione i predetti esperti, che siano estranei all'Amministrazione dello Stato, vengono equiparati ai funzionari direttivi con qualifica di direttore di divisione.

Art. 3.

L'esercizio finanziario del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 4.

E' istituito presso il Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio dei revisori dei conti sono così designati:

a) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero della pubblica istruzione;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

c) un revisore effettivo dal Presidente della Corte dei conti. Essi sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Al Collegio dei revisori dei conti è affidato il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio di previsione e il rendiconto, redigendo apposite relazioni, e di effettuare verifiche di cassa.

Le relazioni del Collegio dei revisori dei conti vanno unite ai verbali delle deliberazioni del Comitato direttivo sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, verbali che entro un mese dalle rispettive date sono da trasmettersi al Ministero della pubblica istruzione per la approvazione e per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

I revisori dei conti, che esplicano il loro mandato anche individualmente, devono assistere alle riunioni del Comitato direttivo tutte le volte che questo debba formulare modifiche da apportare allo statuto o deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo o determinare il trattamento economico e giuridico del personale.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I revisori supplenti eserciteranno le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957, *n.* **1393.**

Soppressione della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Bangkok (Thailandia) ed istituzione di un Consolato generale di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare in Bangkok (Thailandia), alle dipendenze dell'Ambasciata, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Bangkok (Thailandia) un Consolato generale di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 92. — RELLIEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957, n. **1394.**

Istituzione del Consolato di 2ª categoria in San Juan de los Morros (Venezuela) e modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Caracas (Venezuela).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in San Juan de los Morros (Venezuela) con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Guárico e Apure ed il territorio federale delle Amazzoni.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Caracas (Venezuela) è modificata come segue: il territorio della Repubblica Federale, eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon, Guarico e Apure ed il territorio federale delle Amazzoni; Guayana francese e possedimenti britannici delle isole Sottovento, del Vento, Barbados, Trinidad, Tobago e Guayana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 91. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957, n. **1395**.

Modifica delle circoscrizioni della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata all'Avana (Cuba) e del Consolato generale di 1ª categoria in New York.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata all'Avana (Cuba) è modificata come segue: il territorio dello Stato, i territori britannici dell'isola di Giamaica e dipendenze e delle isole Bahamas.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in New York (Stati Uniti d'America) è modificata come segue: gli Stati di New York, Connecticut, New Jersey orientale e territorio britannico delle isole Bermude.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 89. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957, n. **1396**.

Modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Bruxelles (Belgio).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Bruxelles (Belgio) è modificata come segue: le provincie di Brabante e Limburgo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 90 — RELLEVA

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75.

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Chiusura delle case di prostituzione.

Art. 1.

E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Art. 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

« E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano ».

Art. 4.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

Art. 5.

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.

Art. 6.

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Art. 7.

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

CAPO II

Dei patronati ed istituti di rieducazione.

Art. 8.

Il Ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art. 9.

Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello

Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

Art. 10.

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art. 11.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 218.

Capo III

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12.

E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 13.

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime

E vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Art. 14.

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

L' ammessa la prova contraria.

Art. 15.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 76.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio d'Abruzzo », con sede in L'Aquila.

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio d'Abruzzo », con sede in L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 82 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 77.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, nella frazione omonima del comune di Cairo Montenotte (Savona).

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui in data 25 febbraio 1957, integrato con dichiarazione 21 febbraio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, nella frazione omonima del comune di Cairo Montenotte (Savona).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 54 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 78.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Croce, in frazione Poggio di Roio del comune de L'Aquila.

N. 78. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano de L'Aquila in data 20 settembre 1956, integrato con postilla di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Croce, in frazione Poggio di Roio del comune de L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 55 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 79.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Melito di Napoli (Napoli).

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Melito di Napoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 56. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 80.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Altamura (Bari).

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 57. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958.

Nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Angelo De Marco a presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sostituzione del prof. dott. Carlo Bozzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1948, con cui il prof. dott. Carlo Bozzi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è stato nominato presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Vista la nota 28 dicembre 1957, n. 1029 Gab., con cui il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Angelo De Marco in sostituzione del prof. dott. Carlo Bozzi, il quale ha chiesto di riprendere le sue funzioni presso il Consiglio di Stato;
Sentito il Presidente della Regione siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1958, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Angelo De Marco è nominato presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. dottor Carlo Bozzi, ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. De Marco faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1958
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 181. — MASSIMO

(1080)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Matera.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'Amministrazione comunale di Matera, a seguito di insanabile dissidio insorto tra il sindaco e la Giunta, appartenenti ad opposti gruppi consiliari, è venuta a crearsi una situazione di profonda ed insolubile crisi nel funzionamento di tutto l'apparato municipale, che si trascina da oltre sette mesi, con gravissimo pregiudizio per gl'interessi della collettività amministrata.

Nè alcun esito hanno sortito tutti i tentativi svolti dalla prefettura, con esortazioni, diffide ed interventi sostitutori, per indurre gli amministratori ad un componimento della crisi, nel superiore interesse della civica Azienda, stanti le posizioni di antagonismo assunte e mantenute con ferma intransigenza.

Sta di fatto che il Consiglio comunale in questione — costituito per legge di quaranta membri — risultò composto, in base ai risultati della consultazione elettorale del 27 maggio 1956, di vari gruppi di opposte tendenze politiche, nessuno dei quali poteva contare su di una solida ed omogenea maggioranza.

Ciononostante, attraverso lunghe e laboriose intese occasionali, si potè ugualmente addivenire, il 9 luglio 1956, in seconda convocazione, alla elezione del sindaco e della Giunta, ma la mancanza di una omogenea maggioranza non poteva non ripercuotersi negativamente sul funzionamento degli Organi amministrativi, per la situazione instabile ed incerta in cui essi erano costretti ad operare.

La crisi, già latente da vari mesi, si manifestò in tutta la sua gravità nel giugno dello scorso anno, allorchè l'assessore liberale alla finanza, dott. Vittorio Aulenti prima, e la Giunta municipale poi, essendo venuta a mancare la collaborazione con i gruppi che ne avevano consentita la elezione, e venutisi a trovare in minoranza, ritennero di rassegnare le dimissioni dalla carica.

Il Consiglio comunale, convocato per l'accettazione delle dimissioni degli assessori e la elezione della nuova Giunta, (3 e 5 agosto, 28 ottobre e 5 novembre 1957) soltanto alla quarta seduta riuscì a prendere atto delle dimissioni e ad eleggere, finalmente, nella quinta seduta del 7 novembre 1957, in terza votazione, una Giunta minoritaria.

Le dimissioni del sindaco dott. Francesco Padula, di tendenze politiche opposte a quelle della Giunta, vennero, invece, respinte per ben tre volte consecutive, nelle sedute del 3 agosto, del 16 novembre e del 9 dicembre 1957.

Risultava evidente, a questo punto, l'impossibilità di una composizione della crisi, stante la manifesta volontà dei vari gruppi consiliari di non recedere dalle posizioni di contrasto assunte.

Il prefetto, tuttavia, allo scopo di non lasciare nulla di intentato e per porre, in modo inequivocabile, la rappresentanza elettiva di fronte alle proprie responsabilità, con decreto n. 4520, del 14 dicembre 1957, regolarmente notificato a tutti i consiglieri, dispose una convocazione di ufficio, in via di urgenza, del Consiglio — per i giorni 18 e 19 dicembre 1957, rispettivamente in prima e seconda convocazione — perchè avesse esaminato le dimissioni del dott. Francesco Padula ed avesse provveduto alla elezione del nuovo sindaco, con l'esplicita avvertenza che, in caso di ulteriore inadempienza a tale tassativo obbligo di legge, sarebbero venuti a crearsi i presupposti per far luogo alle misure di rigore previste dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, conseguiva l'effetto voluto perchè il Consiglio comunale, con 21 voti contro 16, respingeva ancora una volta le dimissioni del sindaco, peraltro, nonostante tale votazione, la Giunta minoritaria non riteneva di aderire all'invito della maggioranza di dimettersi dalla carica.

Dopo vivace discussione fra gli opposti gruppi, con spunti di violente polemiche le quali mettevano maggiormente in risalto la insanabilità dell'insorto dissidio, che minava irrimediabilmente la funzionalità di quel Consesso, il Consiglio all'unanimità, deliberava di non addivenire ad altra votazione sulle cennate dimissioni, manifestando così chiaramente l'intendimento di non voler o di non saper risolvere la crisi; il sindaco, dal suo canto, ribadiva in detta seduta il suo fermo proposito di non voler collaborare con la Giunta confermando il suo intendimento di non voler più convocare, per l'avvenire, gli Organi amministrativi.

Nel corso della seduta, peraltro, come già accaduto in quella del 9 dicembre 1957, si dovettero registrare delle intemperanze e degli scambi di invettive tra i consiglieri delle opposte fazioni, tanto da indurre il sindaco ad ordinare, per ragioni d'ordine pubblico, lo sgombero della sala.

Dopo tale riunione, anche il Consiglio e la Giunta, al pari del sindaco, si sono completamente disinteressati della convocazione dei rispettivi Organi, nè hanno dato alcun altro segno di voler amministrare il Comune.

Di fronte alla assoluta inattività dell'Amministrazione si è fatto ricorso, con decreti prefettizi del 23 e del 28 dicembre 1957 alla nomina di appositi commissari per l'approvazione, in via sostitutiva, di urgenti ed indilazionabili provvedimenti, anche di carattere obbligatorio, la cui adozione era legata a termini perentori (approvazione dei ruoli dei tributi comunali per il 1958, applicazione delle supercontribuzioni, deliberazioni della tariffa imposte comunali per il 1958, proroga dell'attuale gestione imposte comunali ecc.).

Ma neanche questi interventi eccezionali hanno fatto recedere i gruppi consiliari dal loro atteggiamento e, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla seduta consiliare del 18 dicembre, nessun tentativo è stato da essi ulteriormente intrapreso per comporre la persistente crisi, benchè numerosi e importanti provvedimenti, alcuni dei quali urgentissimi, attendessero, da oltre sette mesi di essere risolti.

Frattanto nella cittadinanza, che aveva seguito con crescente interesse le varie fasi della lunga crisi, sempre più aspre e insistenti andavano facendosi le critiche agli amministratori per la ritardata composizione delle divergenze.

Era a tutti noto, infatti, come la gravità della situazione finanziaria del Comune, che presentava un disavanzo economico di oltre 156 milioni, destinato ulteriormente ad aumentare nel prossimo esercizio, imponesse una sollecita soluzione della crisi, e la pronta adozione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare il risanamento delle finanze comunali e il funzionamento dei servizi pubblici.

Di tale stato d'animo e della necessità di porre fine alle sterili polemiche, si ebbero le prime ripercussioni sulla stampa locale, la quale rendendosi interprete del malcontento generale, non esitò a richiamare l'attenzione delle autorità sulla gravità della situazione e a richiedere l'adozione di urgenti provvedimenti, onde porre termine ad uno stato di fatto paradossale ed antigiuridico che, a lungo andare, avrebbe irrimediabilmente compromesso gli interessi della civica Azienda.

Già da tempo, pertanto, era viva l'attesa tra la popolazione di un imminente intervento degli Organi di Governo per eliminare una inammissibile situazione che minacciava di diventare cronica e che, se perpetuata, poteva dare origine a pericolosi incidenti.

Il persistente disinteresse degli amministratori, la completa paralisi di qualsiasi attività dell'Ente e il prolungato accantonamento di problemi essenziali ed urgenti nell'interesse della comunità, hanno finito per esasperare la cittadinanza e ne hanno vieppiù accentuato il malcontento, tanto che, in questi ultimi tempi, come risulta da precise segnalazioni degli Organi competenti, si sono andati manifestando tra la popolazione preoccupanti e significativi sintomi chiaramente premonitori di possibili, gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

In tale stato di cose, nel quale è più che fondato il timore che la progressiva tensione degli animi, per il disfunzionamento amministrativo del Comune, possa facilmente sfociare in turbative dell'ordine pubblico, e considerata, altresì, la impossibilità di superare, per via ordinaria, la paralisi funzionale dell'Amministrazione, il prefetto ha rappresentato la necessità e l'urgenza di far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del cennato provvedimento, è stato predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. On.le — col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Matera e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Pietro Curione.

Roma, addì 15 febbraio 1958

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante gli interventi e la formale diffida da parte del prefetto, il Consiglio comunale di Matera ha persistito nella omissione di provvedimenti obbligatori, determinando, oltre ad una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente pregiudizievole per gl'interessi dell'Ente, uno stato di pericoloso fermento nell'ambiente locale che costituisce continua e sempre più grave minaccia per l'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano nella specie gli estremi per far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Matera è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Curione, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(1002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958.

Proroga delle funzioni del commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato, per il periodo di un anno, commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con il compito di modificare lo statuto dell'Ente in armonia con l'attuale ordinamento giuridico dello Stato;

Visti i successivi decreti 21 marzo 1953, 22 marzo 1954, 2 aprile 1955, 24 luglio 1955, 30 gennaio 1956, 25 luglio 1956, e 14 dicembre 1956, con i quali i poteri commissariali attribuiti al prof. Dino Ponte con il precitato decreto 23 gennaio 1952 sono stati prorogati fino al 30 aprile 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 28 settembre 1957, relativo alla modifica dello statuto di cui alle premesse ed in virtù del quale la Cassa in questione ha assunto la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Ritenuto che per l'art. 5 dello statuto, modificato con il predetto decreto Presidenziale 9 novembre 1956, la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo è demandata ad elezioni effettuate dal Consiglio nazionale dell'Ente medesimo, composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti;

Considerato che non sono state ancora effettuate le elezioni predette e che si rende necessario prorogare l'incarico di commissario conferito a suo tempo al professore Dino Ponte per il periodo di tempo strettamente indispensabile a porre in atto gli adempimenti predetti:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Dino Ponte continuerà ad esercitare fino al 31 marzo 1958 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti con i poteri conferiti dal decreto 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1958

GRONCHI

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 196. BARONE

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1958.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Torino dal 22 al 29 aprile 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 12 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1958.
Nomina del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1945, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno nella persona dell'ing. Giuseppe Matricardi;

Considerato l'avvenuto decesso dell'ing. Giuseppe Matricardi;

Considerata altresì l'opportunità di assicurare il normale andamento dell'Amministrazione camerale nelle more della nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Il Prefetto di Ascoli Piceno è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1958.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera compionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari dal 16 al 30 marzo 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 19 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « LX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e nel l'« XI Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e nell'« XI Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona dal 9 al 17 marzo 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 28 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

(1072)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile, sito in Ispica (Ragusa).

Con decreto commissariale n. 370 60319, in data 13 febbraio 1958, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Ispica (Ragusa) di un'area edificatoria della superficie di mq 1060, sita in Ispica, contrada Cugni, indicata nel catasto rustico comunale alla partita 4117, pag 17, particella 2, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1082)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare l'eredità del signor Alessandro Piva.

Con decreto commissariale n 370 24005 63307, in data 31 gennaio 1958, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a favore dell'Istituto Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia della Fossalta (Modena) dal sig. Alessandro Piva, con testamento olografo pubblicato il 3 settembre 1957, per notaio Antonio Ferraresi di Modena, rep. n 2750-1029

L'asse ereditario e costituito da

a) libretto della Cassa di risparmio postale Ufficio di Modena, n 00943, con un deposito al 4 luglio 1957 di complessive L 413 500,

b) libretto piccolo risparmio della Banca Popolare di Modena con un deposito, al luglio 1954 di L 207 808,

c) mobili usati di modesto valore,

d) stipendio del mese di agosto di L 58 697 dovuto dall'Intendenza di finanza di Modena, ove il « de cuius » era impiegato e quota della tredicesima mensilità pari ad 8/12

Dall'esame ereditario saranno detratte le spese funerarie del « de cuius », anticipate dalla federazione Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Modena.

(1083)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Charles Mayor, Console di Svizzera a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto.

(1054)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centotrenta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1958 le società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Insegnanti di ruolo », con sede in Quinzano d'Oglio (Brescia), costituita con atto in data 29 febbraio 1952, per notaio dott. Antonio Codignola,

2) Società cooperativa agricola « San Lorenzo », con sede in Sanluri (Cagliari), costituita con atto in data 31 maggio 1950, per notaio dott Raimondo Tului,

3) Società cooperativa agricola « San Leonardo », con sede in Lussurgiu (Cagliari), costituita con atto in data 16 dicembre 1946, per notaio dott Antonio Pippia,

4) Società cooperativa agricola « Gambettolese fra coltivatori diretti », con sede in Gambettola (Forlì), costituita con atto in data 31 ottobre 1947, per notaio dott Giuseppe Ferri,

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ars Italica » con sede in Genova, costituita con atto in data 31 agosto 1948, per notaio dott Vito Bianchi

6) Società cooperativa mista « Libertas », con sede in Castel di Piano (Grosseto), costituita con atto in data 19 settembre 1946, per notaio dott De Carolis Amilcare,

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Coltivazione e lavorazione tabacchi », con sede in Lecce, costituita con atto in data 27 settembre 1946 per notaio dott Rocco Mancuso,

8) Società cooperativa edilizia « Pubblici impiegati del Lamone » con sede in Faenza Ravenna) costituita con atto in data 1° febbraio 1950 per notaio dott Claudio Ceroni.

9) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Amministrazione provinciale di Ravenna », con sede in Ravenna costituita con atto in data 18 giugno 1949, per notaio dott Eugenio Bettucci

10) Società cooperativa di consumo « Traversarese » con sede in Traversara di Bagnacavallo (Ravenna) costituita con atto in data 13 settembre 1946 per notaio dott Alfonso Farolfi,

11) Società cooperativa edilizia « Eporediese », con sede in Ivrea (Torino) costituita con atto in data 14 maggio 1952 per notaio dott Francesco Presbitero

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Armamento ferroviario », con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) costituita con atto in data 20 novembre 1948, per notaio dottor Bellini Alessandro

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile di Campiglia dei Berici », con sede in Campiglia dei Berici (Vicenza) costituita con atto in data 29 agosto 1948, per notaio dott Tommaso Valmarana,

14) Società cooperativa di consumo « Monte Magrè di Schio » con sede in Monte Magrè di Schio (Vicenza) costituita con atto in data 17 marzo 1943, per notaio dott Alessandro Novello

15) Società cooperativa di consumo « Partigiani libertà » con sede in Monte Malo (Vicenza), costituita con atto in data 26 febbraio 1946, per notaio dott Amato Pelagatti;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti vicentini e reduci », con sede in Vicenza costituita con atto in data 1° ottobre 1946, per notaio dott Giuseppe Todescan.

17) Società cooperativa edilizia « La ricostruttrice veneta », con sede in Vicenza costituita con atto in data 16 giugno 1945, per notaio dott Emilio Rossi,

18) Società cooperativa edilizia « Edile stradale » con sede in Acqui (Alessandria), costituita con atto in data 22 luglio 1946, per notaio dott Baccalario Giuseppe,

19) Società cooperativa edilizia « Case statali e parastatali » con sede in Ancona, costituita con atto in data 8 settembre 1953, per notaio dott Roberto Franci

20) Società cooperativa edilizia « Alambicco », con sede in Ancona, costituita con atto in data 4 luglio 1949, per notaio dott Armando Castellucci,

21) Società cooperativa edilizia « Ada » con sede in Ancona, costituita con atto in data 24 luglio 1954, per notaio dott Franco Ricci,

22) Società cooperativa edilizia « Alpina », con sede in Ancona, costituita con atto in data 17 marzo 1953, per notaio dott Franco Ricci,

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori ed affini », con sede in Morro d Alba (Ancona) costituita con atto in data 15 maggio 1946, per notaio dott Roberto Franci

24) Società cooperativa agricola « Libertas », con sede in Osimo (Ancona), costituita con atto in data 10 luglio 1945, per notaio dott Costantini Armando,

25) Società cooperativa « Operaia agricola di consumo », con sede in Palazzo di Arcevia (Ancona), costituita con atto in data 4 settembre 1948, per notaio dott Aldo Gigli,

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Falegnami ed ebanisti » con sede in Senigallia (Ancona), costituita con atto in data 13 febbraio 1948, per notaio dott Emanuele Papini

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro tra reduci », con sede in Senigallia (Ancona), costituita con atto in data 16 marzo 1947, per notaio dott. Vittorio Emanuele Papini,

28) Società cooperativa mista « Tricolle », con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita con atto in data 29 giugno 1952, per notaio dott Moscatelli Nicola;

29) Società cooperativa di consumo « Alimentaria reduci prigionia - S A R P », con sede in Bergamo, costituita con atto in data 7 dicembre 1953, per notaio dott Colombo Luciano

30) Società cooperativa mista « Provinciale del Fronte della gioventù », con sede in Bologna, costituita con atto in data 13 marzo 1946, per notaio dott Alessandro Gallerani,

31) Società cooperativa edilizia « Orsigna », con sede in Bologna, costituita con atto in data 18 gennaio 1913, per notaio dott Angeletti Gaetano,

32) Società cooperativa edilizia « Martello », con sede in Bologna, costituita con atto in data 14 aprile 1923, per notaio dott Angeletti Gaetano,

33) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Sambuco », fra combattenti e reduci e sinistrati di guerra, con sede in San Pietro Infine (Caserta), costituita con atto in data 23 luglio 1949, per notaio dott Augusto Marchegiani

34) Società cooperativa di trasporto « Società trasporto », con sede in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), costituita con atto in data 27 agosto 1950 per notaio dott Osvaldo Zupi

35) Società cooperativa di consumo « L economia », con sede in Paola (Cosenza), costituita con atto in data 7 dicembre 1944 per notaio dott Osvaldo Zupi,

36) Società cooperativa agricola « Cascina Roma », con sede in Pandino (Cremona), costituita con atto in data 7 novembre 1945, per notaio dott Galleri Gamondi

37) Società cooperativa agricola « Fra mutilati e invalidi », con sede in Lagosanto (Ferrara), costituita con atto in data 4 aprile 1950, per notaio dott Michelina Sotgiu,

38) Società cooperativa di consumo « La Montecorvino », con sede in Volturino (Foggia) costituita con atto in data 11 aprile 1945, per notaio dott Girolamo Caggianelli,

39) Società cooperativa di produzione e lavoro « La reluce » con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita con atto in data 27 dicembre 1949 per notaio dott Errico Piccinino,

40) Società cooperativa agricola « Palcido Imperiale », con sede in Poggio Imperiale (Foggia) costituita con atto in data 22 ottobre 1950 per notaio dott Francesco De Lucretiis,

41) Società cooperativa mista « La Carapellese », con sede in Carapelle frazione di Orta Nova (Foggia), costituita con atto in data 24 agosto 1954 per notaio dott Vincenzo Buonasorte,

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduce », con sede in Troia (Foggia), costituita con atto in data 14 aprile 1946 per notaio dott Antonio Borghesan,

43) Società cooperativa mista « Comunità braccianti », con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita con atto in data 20 giugno 1949 per notaio dott Errico Piccinino,

44) Società cooperativa agricola « Cristoforo Colombo », con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita con atto in data 4 gennaio 1947, per notaio dott Galleri,

45) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Benedetto », con sede in San Severo (Foggia), costituita con atto in data 28 gennaio 1947, per notaio dott Giuseppe Fiore,

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai metallurgici », con sede in Predappio (Forlì), costituita con atto in data 19 gennaio 1949, per notaio dott Pietro Ravaioli,

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « Metallurgici », con sede in Predappio (Forlì), costituita con atto in data 26 agosto 1948 per notaio dott Pietro Ravaioli,

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Associazione calzolai - Calzaturificio S A C A C », con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), costituita con atto in data 5 luglio 1953, per notaio dott Delmiro Montemaggi,

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilmare », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 7 ottobre 1954, per notaio dott Nicola Merola,

50) Società cooperativa agricola « Allenza agricola provinciale di Latina », con sede in Latina, costituita con atto in data 1° aprile 1948, per notaio dott Giovanni Tosti Croce,

51) Società cooperativa di consumo « San Michele », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto in data 19 dicembre 1947, per notaio dott Giovanni Tosti Croce,

52) Società cooperativa edilizia « Latina parva domus », con sede in Latina, costituita con atto in data 10 ottobre 1952, per notaio dott Giuseppe Altieri,

53) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti dell'Agro pontino », con sede in Latina costituita con atto in data 21 settembre 1948, per notaio dott. Giovanni Tosti Croce,

54) Società cooperativa edilizia « Impiegati salariati comunali di Aprilia », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto in data 28 agosto 1949, per notaio dott Giuseppe Altieri,

55) Società cooperativa edilizia « Benedetta », con sede in Pontinia (Latina), costituita con atto in data 16 luglio 1948, per notaio dott Giuseppe Altieri,

56) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile lavoratori di Cisterna », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 25 gennaio 1948, per notaio dott Amilcarelli Adolfo,

57) Società cooperativa agricola « La folgore », con sede in Latina, costituita con atto in data 10 ottobre 1947, per notaio dott. Giovanni Tosti Croce,

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Filippo Turati », con sede in Latina Scalo (Latina), costituita con atto in data 7 marzo 1947, per notaio dott Giuseppe Altieri,

59) Società cooperativa edilizia « S E M C », con sede in Latina, costituita con atto in data 21 maggio 1948, per notaio dott. Giuseppe Altieri,

60) Società cooperativa edilizia « La fratellanza », con sede in Latina, costituita con atto in data 12 aprile 1946, per notaio dott Giuseppe Altieri;

61) Società cooperativa agricola « Humus », con sede in Latina, costituita con atto in data 10 dicembre 1948, per notaio dott. Giuseppe Altieri,

62) Società cooperativa edilizia « Edile fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), costituita con atto in data 15 luglio 1949, per notaio dott Gasparini Eugenio,

63) Società cooperativa di produzione e lavoro « Carlo Rosselli », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 13 settembre 1946, per notaio dott Ferruccio Salvi,

64) Società cooperativa di consumo « Dell'acqua bianca », con sede in Gorfigliano, comune di Minucciano (Lucca), costituita con atto in data 26 aprile 1952, per notaio dott Marafelli Giovanni,

65) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in Gorfigliano (Lucca), costituita con atto in data 18 maggio 1946, per notaio dott Marafelli Giovanni,

66) Società cooperativa agricola « Caseificio sociale Villanova De Bellis », con sede in Villanova De Bellis, comune di San Giorgio Mantovano (Mantova), costituita con atto in data 5 marzo 1947, per notaio dott Alessandro Finadri,

67) Società cooperativa agricola « L'Unione », con sede in Goito (Mantova), costituita con atto in data 4 ottobre 1947, per notaio dott Evandro Caravaggio,

68) Società cooperativa agricola « La Rinascente », con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), costituita con atto in data 13 maggio 1947, per notaio dott Evandro Caravaggio,

69) Società cooperativa edilizia « Tre laghi », con sede in Mantova, costituita con atto in data 11 gennaio 1950, per notaio dott Giuseppe Nicolini,

70) Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri e muratori - La Rinascente », con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), con atto in data 17 dicembre 1951, per notaio dott Evandro Caravaggio,

71) Società cooperativa edilizia « Case popolari Triuggio, Tregasio, Canonica, Ponte Rancate », con sede in Triuggio (Monza), costituita con atto in data 15 aprile 1948, per notaio dott. Giuseppe Gallizia,

72) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti fra partigiani e reduci del comune di Cavezzo », con sede in Cavezzo (Modena), costituita con atto in data 2 marzo 1946, per notaio dott. Gian Pietro Ansaldi,

73) Società cooperativa di produzione e lavoro « Facchinaggio merci FF SS », con sede in Modena, costituita con atto in data 7 luglio 1945, per notaio dott Fontana Augusto,

74) Società cooperativa agricola « Agricola dei mulini nuovi », con sede in Modena, costituita con atto in data 27 ottobre 1945, per notaio dott Michele Araldi,

75) Società cooperativa di produzione e lavoro « Industria salumi », con sede in Sassuolo (Modena), costituita con atto in data 24 luglio 1945, per notaio dott Lorenzo Aggazzotti,

76) Società cooperativa di produzione e lavoro « Elettricisti, idraulici », con sede in Sassuolo (Modena), costituita con atto in data 30 novembre 1945, per notaio dott Michele Araldi,

77) Società cooperativa edilizia « Alba di rose », con sede in Napoli, costituita con atto in data 12 marzo 1955, per notaio dott Raimondo Rodriguez,

78) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Pescara costituita con atto in data 26 giugno 1948, per notaio dott. Alfredo Antico;

79) Società cooperativa agricola « Lega contadini », con sede in Bellegra (Roma), costituita con atto in data 17 settembre 1946, per notaio dott Paolo Castellini,

80) Società cooperativa edilizia « Reduci », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 3 maggio 1946, per notaio dott Amilcarelli Adolfo,

81) Società cooperativa di pesca « Autonoma piccola pesca - S.C.A.P.P. », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto in data 27 giugno 1948, per notaio dott Di Leva Ciro,

82) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra paratori di bestiame - Continentale », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto in data 11 settembre 1951, per notaio dott Giuseppe Capparella,

83) Società cooperativa di consumo « Don Davide Albertario », con sede in Marino Laziale (Roma), costituita con atto in data 20 dicembre 1944, per notaio dott Giuseppe Intersimone,

84) Società cooperativa edilizia « Demos », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 giugno 1954, per notaio dott Angelo Angotti,

85) Società cooperativa mista « Editoriale evangelica d'Italia », con sede in Roma costituita con atto in data 28 giugno 1947, per notaio dott Emanuele Dragonetti,

86) Società cooperativa edilizia « Domus economica - C E D E », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 marzo 1955, per notaio dott Domenico Sciamanda,

87) Società cooperativa edilizia « DI GE - Fra dipendenti gestione I N A Casa », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 aprile 1955 per notaio dott Emanuele Dragonetti,

88) Società cooperativa edilizia « La Casbah », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 marzo 1955, per notaio dott Emanuele Dragonetti,

89) Società cooperativa di consumo « Romana dettaglianti alimentazione », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 luglio 1944, per notaio dott Giuseppe Gispini,

90) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti fra mutilati, combattenti, partigiani - Alleanza », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 ottobre 1944, per notaio dott Antonio Russo,

91) Società cooperativa edilizia « Edifico io stesso - E I S », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 giugno 1954, per notaio dott Giontella Mario,

92) Società cooperativa edilizia « Il Villaggio del Cinema (già Il Villaggio degli Artisti) », con sede in Roma costituita con atto in data 10 novembre 1950, per notaio dott Carlo Terracina,

93) Società cooperativa di consumo « Bel vedere », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 dicembre 1953, per notaio dott Giovanni Marini,

94) Società cooperativa edilizia « Domus rosarum », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° giugno 1948, per notaio dott Domenico Sciamanda,

95) Società cooperativa edilizia « Parva domus quies magna », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 maggio 1952, per notaio dott Tito Staderini,

96) Società cooperativa edilizia « Domus semper virens », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° settembre 1952, per notaio dott Vincenzo Colapietro,

97) Società cooperativa edilizia « San Paolo », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 maggio 1952, per notaio dott Riccardo Pongelli,

98) Società cooperativa edilizia « Domus serena », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 novembre 1952, per notaio Colapietro,

99) Società cooperativa edilizia « Domus Romulea », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 aprile 1952, per notaio dott. Claudio Pierantoni,

100) Società cooperativa edilizia « Casa del giardiniere », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 novembre 1946, per notaio dott Giovanni Grassi,

101) Società cooperativa di produzione e lavoro « Colombo », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 settembre 1946, per notaio dott. Alfredo De Martino;

102) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ediltrasporti », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 giugno 1954, per notaio dott. Italo Gazzilli;

103) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattentistica cinematografica Franco Iamone », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 agosto 1947,

104) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cesare Battisti », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 maggio 1948, per notaio dott Giovanni Marini,

105) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra reduci ed ex combattenti - C.O.R.E.C. », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 novembre 1948, per notaio dott. Carmelo Russo;

106) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai ricostruzione appalti - C.O.R.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 giugno 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

107) Società cooperativa edilizia « 19 Giugno », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 giugno 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

108) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni Recuperi - Co.Re. », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 gennaio 1945, per notaio dott. Alfredo Giovagnoli;

109) Società cooperativa edilizia « Dipepolistato », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 dicembre 1954, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

110) Società cooperativa edilizia « Dipendenti della Zecca », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 novembre 1954, per notaio dott. Vincenzo Pompili;

111) Società cooperativa edilizia « Diamante », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 novembre 1954, per notaio dott. Francesco Cavallaro;

112) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ape romana », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 ottobre 1946, per notaio dott. Igino Clementi;

113) Società cooperativa edilizia « Dolce sogno », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 marzo 1949, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

114) Società cooperativa edilizia « Buen retiro », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 novembre 1954, per notaio dott. Alberto Misurale;

115) Società cooperativa di produzione e lavoro « Bella Italia », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 settembre 1947, per notaio dott. Carlo Terracina;

116) Società cooperativa edilizia « Domus Deo gratias et Marise », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 gennaio 1943, per notaio dott. Camillo Paliani;

117) Società cooperativa edilizia « El Dar Gdida », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 ottobre 1950, per notaio dott. Arcuri Ignazio;

118) Società cooperativa edilizia « Ediltele », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 settembre 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

119) Società cooperativa edilizia « Buona stella », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 febbraio 1954, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

120) Società cooperativa edilizia « Bosmo », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 luglio 1954, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

121) Società cooperativa edilizia « A.R.V.A. », con sede in Roma, costituita con atto dott. Vladimiro Capasso;

122) Società cooperativa edilizia « Domus nicotiana rustica », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 novembre 1953, per notaio dott Egidio Marchese;

123) Società cooperativa edilizia « Edildieci », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 febbraio 1955, per notaio dott. Vladimiro Capasso;

124) Società cooperativa edilizia « Don Urbano », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 maggio 1954, per notaio dott. Romualdo Manoni;

125) Società cooperativa di produzione e lavoro « Gallura », con sede in Arzachena (Sassari), costituita con atto in data 23 aprile 1947, per notaio dott. Mario Altea;

126) Società cooperativa edilizia « L'Esperia », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita con atto in data 31 agosto 1954, per notaio dott. Giovanni Ginanneschi;

127) Società cooperativa di produzione e lavoro « Risorgimento), con sede in Taranto, costituita con atto in data 12 ottobre 1948, per notaio dott. Lentini;

128) Società cooperativa di produzione e lavoro « Editoriale universitaria », con sede in Venezia, costituita con atto in data 3 settembre 1948, per notaio dott. Catullo Truffi;

129) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio industrie attività cinematografiche », con sede in Venezia, costituita con atto in data 26 settembre 1950, per notaio dottore Catullo Truffi;

130) Società cooperativa edilizia « Ediltram », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 settembre 1953, per notaio dott. Giovanni Marini;

(891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi all'indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 775 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila sono determinati in L. 11.924.219 (lire undicimilioninovecentoventiquattromiladuecentodiciannove).

I seguenti dati catastali, esposti nell'elenco allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 18, particella 5, reddito dominicale: L. 555,60
Foglio 18, particella 18, reddito dominicale: L. 512,90
Dal rigo 19° al rigo 26° dell'elenco particellare dei terreni costituenti il 2° corpo; numero del foglio di mappa: 18

Corrige

Foglio 18, particella 5, reddito dominicale: L. 553,60
Foglio 18, particella 18, reddito dominicale: L. 513,90
Dal rigo 19° al rigo 26° dell'elenco particellare dei terreni costituenti il 2° corpo; numero del foglio di mappa: 19

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1053)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella determinazione della indennità dovuta alla ditta TORLONIA Alessandro fu Carlo, anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro TORLONIA e Annamaria TORLONIA in Borghese fu Alessandro, Annamaria e Giulia TORLONIA fu Carlo, per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1958, alla pag. 500, colonna 2ª, 19ª riga del corrige, in luogo di: « particella 13 », leggasi: « particella 15 ».

(1085)

Ente Puglia e Lucania

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 13 luglio 1957, n. 173, alla pag. 2607, n. 9 d'ordine dell'elenco (ditta SPADA Raffaele fu Michelangelo - Spinazzola), colonna 7ª, in luogo di: « 24-9-51 », leggasi « 24-5-52 ».

(1084)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1958, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 136, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Occhipinti Emanuele avverso la nomina ad alunno d'ordine coloniale nel ruolo di gruppo *C*, grado 13°, in applicazione dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 3 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,82	624,92	624,92	624,70	624,80	624,84	624,90	624,80	624,80
$ Can.	637,78	637,75	637,625	637,625	637,05	637,75	637,75	637,65	637,625	637,75
Fr Sv lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,815	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,41	90,34	90,36	90,36	90,40	90,40	90,36	90,40	90,41	90,40
Kr N.	87,38	87,37	87,37	87,37	87,40	87,40	87,375	87,40	87,35	87,40
Kr Sv.	120,33	120,32	120,33	120,33	120,40	120,30	120,32	120,35	120,32	120,35
Fol	164,60	164,60	164,63	164,63	164,65	164,55	164,61	164,60	164,59	164,60
Fr B.	12,52	12,5275	12,5275	12,5275	12,52	12,55	12,5275	12,53	12,52	12,53
Fr Fr.	148,20	148,05	148,07	148,07	148,10	148,20	148,08	148,10	148,14	148,10
Fr Sv acc.	142,44	142,40	142,41	142,41	142,35	142,45	142,405	142,40	142,41	142,40
Lst.	1748,45	1748,50	1748,625	1748,625	1748,25	1748,65	1748,375	1748,60	1748,80	1748,50
Dm occ	148,60	148,55	148,505	148,565	148,55	148,60	148,585	148,55	148,55	148,53
Scell. Aust.	24,004	24 —	23,99875	23,99875	23,90	24 —	23,99625	24 —	24 —	23,995

Media dei titoli del 3 marzo 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	61,30
Id 3,50 % 1902	60,40
Id 5 % 1935	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	83,05
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
Id 5 % (Ricostruzione)	90,175
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,325
Id. 5 % 1936	96,325
Id 5 % (Città di Trieste)	83,90
Id 5 % (Beni Esteri)	82,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,775
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,90
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,70
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,95
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,125
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,075
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	637,687
1 Franco svizzero lib	145,807
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,372
1 Corona svedese	120,325
1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,5275
100 Franchi francesi	148,075
1 Franco svizzero acc	142,407
1 Lira sterlina	1748,50
1 Marco germanico	148,575
1 Scellino austriaco	23,997

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1531/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 maggio 1939, n. 1/R/Gab. con cui alla sig.ra Fleckinger Carolina nata a Campo di Trens il 22 ottobre 1917 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dalpiazza;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 31 gennaio 1958 dalla predetta Dalpiazza Carolina, in atto residente a Campo di Trens;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 maggio 1939, n. 1/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Dalpiazza Carolina, nata a Campo di Trens il 22 ottobre 1917, e del figlio della medesima Adolfo, nato a Campo di Trens il 29 marzo 1938, viene ripristinato nella forma tedesca di Fleckinger.

Il sindaco del comune di Campo di Trens provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 febbraio 1958

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(1058)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1956, n. 12522, Div. 3ª san., col quale fu bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1957, n. 25236, Div. 3ª san., riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1955:

1.	Oldrini dott. Pierdomenico	punti	53,1879	su 100
2.	Gallenzi dott. Valentino	»	51,7538	»
3.	Bartoli dott. Remo	»	51,6088	»
4.	Coppi dott. Eufisio	»	51,5177	»
5.	Castano dott. Emilio	»	51,3490	»
6.	Grezio dott. Demetrio	»	51,0212	»
7.	Guglielmetti dott. Giuseppe	»	50,9910	»
8	Reguzzoni dott. Carlo	»	50,5771	»
9.	Sganzetta dott. Gaudenzio	»	50,5249	»
10.	Uglietti dott. Mario	»	50,4711	»
11.	Zenone dott. Giuseppe	»	50,1359	»
12	Vellata dott. Sergio	»	49,9876	»
13.	Calderini dott. Napoleone	»	49,7677	»
14.	Agradi dott. Carlo	»	49,0262	»
15.	Fioretti dott. Giuseppe	»	49,0249	»
16.	Colnago dott. Giuseppe	»	48,5454	»
17.	Migliarini dott. Benito	»	48,4884	»
18	Mazzini dott. Gianvalerio	»	48,4385	»
19.	Paleari dott. Giuseppe	»	48,2818	»
20.	Magnaghi dott. Francesco	»	47,8749	»
21.	Invernizzi dott. Giuseppe	»	47,8522	»
22.	Triulzi dott. Mario	»	47,5142	»
23.	Annichini dott. Renzo	»	47,1573	»
24.	Damiani dott. Giuseppe	»	46,9685	»
25	Ferrero dott. Achille	»	46,7500	»
26.	Grignaschi dott. Giangiacomo	»	46,7499	»
27.	Monteverde dott. Angelo	»	46,5000	»
28	Gambaro dott. Giuseppe	»	46,2541	»
29.	Cornaglia dott. Mario	»	46,0000	»
30	Enoch dott. Francesco	»	45,7245	»
31.	Andreatta dott. Ettore	»	45,1025	»
32.	Possi dott. Piermario	»	44,9660	»
33	Porazzi dott. Giuseppe	»	44,6122	»
34	Martelli dott. Agostino	»	44,5416	»
35	Fornara dott. Giovanni	»	44,2215	»
36	Bianchi dott. Giovanni	»	43,3362	»
37.	Calcagno dott. Albino	»	43,1107	»
38	Mangini dott. Rinaldo	»	42,8890	»
39.	Tettoni dott. Giovanni	»	42,0362	»
40	Fortina dott. Marco	»	40,5664	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 12 febbraio 1958

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

Oldrini dott. Pierdomenico: Crodo;
Gallenzi dott. Valentino: Cressa;
Bartoli dott. Remo: Prato Sesia;
Coppi dott. Eufisio: Marano Ticino, Mezzomerico.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 12 febbraio 1958

Il prefetto: LIMONE

(1060)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 31341 del 7 febbraio 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione vigilatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 31341 del 16 settembre 1957 nonchè la graduatoria formulata a conclusione dei cennati lavori;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato:

1.	Abati dott. Francesco	punti	53,79	su 100
2	Maiorano dott. Francesco	»	53,26	»
3	Balena dott. Pietro	»	53,22	»
4	Resta dott. Oronzo	»	52,17	»
5.	Prastaro dott. Elvira	»	49,24	»
6	Stefanelli dott. Tommaso	»	48,94	»
7.	Resci dott. Vincenzo	»	48,79	»
8	Guerrieri dott. Alessandro	»	48,55	»
9.	Capozzi dott. Vittorio	»	48,21	»
10	Ventura dott. Francesco	»	47,77	»
11.	Manco dott. Cataldo	»	47,55	»
12	Russo dott. Salvatore	»	47,30	»
13.	Robaud dott. Bartolo	»	47,06	»
14.	Grasso dott. Antonio	»	47,05	»
15.	Piccinno dott. Giovanni	»	46,75	»
16.	Grasso dott. Lucio	»	45,97	»
17.	Margari dott. Umberto	»	45,66	»
18.	Lupo dott. Giuseppe	»	45,42	»
19	Montoli dott. Luigi	»	45,19	»
20.	Vergine dott. Pasquale, coniugato	»	45 —	»
21	Toma dott. Giuseppe	»	45 —	»
22.	Costa dott. Italo	»	44,44	»
23.	Rizzo dott. Antonio	»	44,13	»
24.	Morgante dott. Giuseppe	»	44,01	»
25.	Longo dott. Nicola	»	43,99	»
26.	Graziuso dott. Benito	»	43,34	»
27	Pedone dott. Mario	»	43,07	»
28.	Petrone dott. Francesco, coniugato	»	43,05	»

29	Minerba dott Domenico	punti 43 05	su 100
30	Di Lella dott Roberto	» 43,01	»
31	Marzo dott Nicola	» 42,81	»
32.	Brigante dott Gilberto	» 42 43	»
33	Spagnolo dott Santo	» 41,80	»
34	Lolli dott. Luigi	» 41 49	»
35.	Licci dott. Vincenzo	» 40 84	»
36	Modoni dott Giuseppe	» 40,13	»
37	Briano dott Salvatore	» 38,12	»
38	Musti dott Maria Berta	» 38 —	»
39	Ciccarese dott Ottavio	» 36 60	»
40	Abatelillo dott Michele	» 35,85	»
41.	Franchini dott Mario	» 35,66	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 17 febbraio 1958

Il prefetto TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 17 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956,

Viste le preferenze indicate per varie sedi dai candidati risultati idonei,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata·

1) Abati dott Francesco: Nociglia (frazione Botrugno),
2) Maiorano dott. Francesco· Galatone,
3) Balena dott Pietro· Gagliano del Capo;
4) Resta dott. Oronzo: Carpignano Salentino (frazione Serrano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Lecce, addì 17 febbraio 1958

Il prefetto. TORRISI

(1061)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 24080/3 in data 31 luglio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 agosto 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951,

Visto il proprio decreto n 24081/3 in data 31 luglio 1957, modificato con decreti n 26366 e 27143 del 6 settembre 1957 e n 30267 del 15 ottobre 1957, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che l'ostetrica D'Angelo Maria, dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Camastra ha rinunziato a detto posto, essendo risultata vincitrice della condotta di Alessandria della Rocca, dove ha assunto servizio il 12 febbraio 1958;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso per la sede di Camastra, secondo l'ordine della graduatoria, essendo la medesima tuttora valida,

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica dei decreti prefettizi citati in premessa, l'ostetrica Raia Paola, nata il 31 gennaio 1928, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1951 ed assegnata alla condotta ostetrica di Camastra, in sostituzione dell'ostetrica D'Angelo Maria

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 19 febbraio 1958

Il prefetto: QUERCI

(1063)

PREFETTURA DI MANTOVA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il precedente decreto in data 7 febbraio 1958, pari numero con il quale è stata assegnata la condotta ostetrica di Palidano di Gonzaga alla candidata Grossi Piera, in seguito alla rinuncia della condotta stessa da parte della candidata che la precede in graduatoria,

Considerato che la predetta ostetrica ha rinunciato alla condotta di Palidano di Gonzaga e che, pertanto, occorre provvedere alla assegnazione della condotta stessa secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate,

Visto l'art 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Bassi Andreasi Clara è assegnata alla condotta ostetrica di Palidano di Gonzaga

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Gonzaga.

Mantova, addì 21 febbraio 1958

Il prefetto: CARUSO

(1065)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.